

## Edizione di martedì 12 Aprile 2022

### EDITORIALI

**I temi della 26esima puntata di Adempimenti In Diretta**  
di Laura Mazzola

### AGEVOLAZIONI

**Fondo impresa femminile: pubblicate le Faq**  
di Debora Reverberi

### IVA

**Direttiva UE 2022/542/CE: la soluzione al problema Iva delle sportive?**  
di Biagio Giancola, Guido Martinelli

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Il cessionario del ramo d'azienda risponde di tutti i debiti fiscali se non prova la non inerenza**  
di Lucia Recchioni

### FINANZA AGEVOLATA

**Al via il nuovo Quadro Temporaneo a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina**  
di Golden Group - Ufficio Tecnico

## EDITORIALI

### **I temi della 26esima puntata di Adempimenti In Diretta**

di Laura Mazzola



Alle ore 9 abituale appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla ventiseiesima puntata.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, come di consueto, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In riferimento alla **normativa**, indicheremo i quattro **Provvedimenti** pubblicati sul sito dell'**Agenzia delle entrate**:

- con il primo, del **5 aprile**, con [protocollo 106215/2022](#), sono state **approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2022**;
- con il secondo, del **6 aprile**, con [protocollo 107620/2022](#), è stato **approvato il nuovo modello**, e le relative istruzioni, per presentare le **comunicazioni al fine di fruire dei crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per il 2022**;
- con il terzo, del **7 aprile**, con [protocollo 109010/2022](#), sono stati accertati i **cambi di valute estere per il mese di marzo**;
- infine, con il quarto, del **7 aprile**, con [protocollo 110854/2022](#), è stata prevista una **ulteriore proroga per gli amministratori** (o per i condòmini incaricati) che devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i **dati delle spese sostenute dal condominio**, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni, e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.

Per quanto riguarda la prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **2 comunicati stampa** di nostro interesse e **24 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, con la [risposta n. 167, del 6 aprile](#), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito gli **aspetti Iva relativi alla cessione di un fabbricato F/4**, quale classificazione catastale transitoria/provisoria in vista dell'iscrizione dell'immobile nella categoria catastale definitiva.

Successivamente, con la [risposta n. 170, del 6 aprile](#), l'Amministrazione finanziaria ha definito **l'applicazione dell'imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo:

- l'[ordinanza n. 10562 del 1° aprile](#), con la quale la Suprema Corte ha affrontato il caso relativo alla **perdita dei benefici prima casa** a seguito del ritardo di consegna da parte del costruttore;
- l'[ordinanza n. 10711 del 4 aprile](#), in tema di **accertamento tributario**, con la quale la Suprema Corte ha affrontato la **tracciabilità relativa ai versamenti nei confronti di enti di tipo associativo e associazioni pro-loco**;
- la [sentenza n. 10714 del 4 aprile](#), con la quale la Suprema Corte ha indicato il criterio per la **valutazione delle rimanenze di magazzino** ai fini della **determinazione della base imponibile Ires**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **prova relativa alle cessioni intracomunitarie** e, quindi, i **requisiti di una cessione per essere definita intracomunitaria**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, riepilogheremo le scadenze di **comunicazione e versamento**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito alla compilazione del **prospetto relativo ai familiari a carico**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà la **gestione Intra con TS Studio**.

Il nostro ventiseiesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

#### **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di ***Adempimenti In Diretta*** avviene attraverso la piattaforma ***Evolution*** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su ***Evolution***;
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

## AGEVOLAZIONI

### **Fondo impresa femminile: pubblicate le Faq**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## **IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO**

[Scopri di più >](#)

Con l'imminente apertura degli sportelli agevolativi a valere sul **Fondo impresa femminile**, il 6 aprile sono state pubblicate sul sito istituzionale del Mise [21 domande e risposte](#) finalizzate a chiarire i molteplici aspetti dell'incentivo all'autoimprenditorialità femminile: i soggetti beneficiari, i progetti finanziabili e le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili.

Prima di esaminare nel dettaglio i più rilevanti chiarimenti contenuti nelle Faq, si rammenta che le domande possono essere presentate sia per l'avvio di nuove imprese femminili, sia per lo sviluppo e il consolidamento di imprese preesistenti (**incluse**, in ambo i casi, le attività di lavoro autonomo), secondo i termini dettati dal Decreto Direttoriale del 30.03.2022:

- **avvio di nuove imprese femminili:** la precompilazione è possibile dalle ore 10:00 del 05.05.2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19.05.2022;
- **sviluppo e consolidamento di imprese femminili già costituite:** la precompilazione è possibile dalle ore 10:00 del 24.05.2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 07.06.2022.

**Chiarimenti sui soggetti ammissibili**

**Requisiti di "impresa femminile":**

- società cooperativa o società di persone con almeno il 60% di donne socie
- società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi di donne
- impresa individuale il cui titolare è donna
- lavoratrice autonoma.

**Per le imprese già costituite:** i requisiti vanno valutati alla presentazione della domanda in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non rileva.

**Per le imprese da costituire:** la costituenda deve soddisfare i requisiti previsti e la costituzione deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria. **Non è ammessa la presenza di persone giuridiche tra i**

futuri soci.

**Sono escluse dalle “imprese femminili” le associazioni tra professionisti.**

**È irrilevante il fatturato annuo e il numero di dipendenti donna.**

L’imprese femminile può assumere le seguenti **forme giuridiche: società di persone, società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B), società di capitali, ditte individuali, libera professione.**

**Chiarimenti** su **il valore massimo del programma di investimento**, da realizzare in 24 mesi, **progetti finanziabili** e ammonta a:

**sulla presentazione**: · euro 250.000 per progetti di avvio di impresa;  
**della domanda** · euro 400.000 per progetti di sviluppo di impresa.

**Non c’è un valore minimo.**

**Attività ammesse**: settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo.

**È esclusa la produzione primaria di prodotti agricoli.**

**Incentivi per l'avvio (imprese costituende o costituite da meno di 12 mesi): contributo a fondo perduto e servizi di assistenza tecnico gestionale (max euro 5.000).**

Per progetti fino a euro 100.000: copertura fino all’80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un massimale di euro 50.000.

Per progetti fino a euro 250.000: copertura fino al 50% delle spese, entro un massimale di euro 125.000.

**Incentivi per lo sviluppo (imprese costituite da oltre 12 mesi): mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero di durata 8 anni,** oltre servizi di assistenza tecnico gestionale (max euro 5.000). Copertura fino all’80% delle spese entro un massimo di euro 320.000.

**Per le imprese costituite da oltre 36 mesi:** riconosciuto un contributo a fondo perduto sul **capitale circolante** fino a un massimo del 25% delle spese complessivamente ammissibili, **entro l’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi.**

**Calcolo media del circolante:** **media pesata** delle seguenti voci di Conto Economico dei bilanci approvati (per l’ultimo anno, se non disponibile, vale anche il provvisorio) **degli ultimi 3 esercizi** antecedenti la data di presentazione della domanda:

- **B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo (eccetto merci)**
- **B7) costi per servizi**
- **B8) spese per godimento di beni di terzi.**

Il peso delle spese relative agli **esercizi 2020 e 2021 è pari a 1,5.**

**L’accesso alla procedura** di presentazione domanda è riservato:

- **al legale rappresentante dell’impresa femminile**
- **alla lavoratrice autonoma**
- **alla persona fisica per conto dell’impresa costituenda.**

**Requisiti per la presentazione della domanda:**

- SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- firma digitale;

· casella di Posta Elettronica Certificata.

**Lo sportello per la presentazione delle domande resterà aperto fino a esaurimento risorse.**

**Chiarimenti sulle spese** Sono ammissibili esclusivamente le **spese sostenute dopo la presentazione della domanda**.

Sono ammissibili le spese relative a:

· **immobilizzazioni materiali**, quali impianti, macchinari e attrezzature **nuovi di fabbrica**, incluse **le spese connesse all'installazione** di macchinari, impianti ed attrezzature, **macchinari, impianti e attrezzature necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy**, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale, **le opere edili nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, le strutture mobili e i prefabbricati a servizio esclusivo** dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma

· **immobilizzazioni immateriali**, tra cui **acquisizione di brevetti e acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche** (spese relative alla progettazione e sviluppo di *software* applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale)

· **servizi in cloud**

· **personale dipendente, assunto** a tempo indeterminato o determinato **dopo la data di presentazione della domanda** e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa

· **esigenze di capitale circolante**.

**Le spese per il capitale circolante** (finanziabili entro un massimo del 20% del programma o del 25% per le imprese con più di 36 mesi) comprendono:

· materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

· servizi di carattere ordinario

· godimento di beni di terzi, quali **le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale, canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa**

· oneri per la garanzia (fidejussione o polizza fidejussoria) richiesta nel caso di erogazione dell'anticipazione del 20%.

**Ogni acquisto deve avvenire a condizioni di mercato e da terzi.**

**Le spese di avviamento non sono ammissibili.**

**La modifica di tipologia contrattuale di un dipendente assunto ante presentazione della domanda non rende ammissibile la relativa spesa**, che deve riferirsi ad assunzioni successive.

In sede di domanda **non sono richiesti preventivi di spesa**.

**È necessario presentare un *business plan*** che preveda un programma di investimenti.

## IVA

# **Direttiva UE 2022/542/CE: la soluzione al problema Iva delle sportive?**

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## **GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I CONTRATTI CON ATLETI E TECNICI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT**

[Scopri di più >](#)

Come è ormai noto, **a far data dal 1° gennaio 2024 i corrispettivi riscossi da associati e tesserati per la partecipazione a corsi sportivi resi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche non saranno più considerati fuori campo Iva ma esenti.**

Questa agevolazione, però, appare subordinata alla circostanza che **non vi sia distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali** che prestano gli stessi servizi in regime di imponibilità.

Pertanto, il rischio che si corre è che, **perdurando l'offerta di servizi sportivi da parte di imprese profit, i sodalizi sportivi debbano anch'essi assoggettare regolarmente ad Iva detti corrispettivi**; rischio che appare molto alto.

**Una possibile soluzione potrebbe venire dal contenuto della recente Direttiva UE 2022/542/CE del 5 aprile 2022, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea in data 06.04.2022 che novella la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva (UE) 2020/285, in relazione alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.**

Nello specifico, la disciplina *de qua* interviene su due fronti: la **revisione delle aliquote ridotte, super ridotte ed aliquota zero** e l'integrazione dell'elenco di beni/servizi che ne possano beneficiare.

Nell'intento del legislatore europeo, rimane ferma in ogni caso la *ratio* generale perseguita dalla normativa comunitaria, ovvero la **salvaguardia del funzionamento del mercato interno a presidio di eventuali distorsioni della concorrenza**, orientata alla creazione di uno “**spazio unico europeo dell'Iva**”.

Ed infatti, la diversità delle aliquote nei singoli Stati **comprometterebbe il principio di**

**neutralità dell'Iva**, quindi il libero scambio.

Al contrario, la previsione di **aliquote ridotte tendenzialmente omogenee** nell'eurozona potrebbe costituire fonte di beneficio per il consumatore e per l'interesse generale.

Nel dettaglio, **le novità introdotte ai fini Iva dalla Direttiva 2022/542/CE contemplano in parte una flessibilità in capo agli Stati membri nel determinare l'aliquota, e devono essere recepite dai destinatari entro il 31.12.2024**, in quanto saranno applicabili a decorrere dal 01.01.2025 (articolo 3 Direttiva 2022/542/CE).

Il minimo comun denominatore che muove il diritto europeo verso la necessità di modernizzare ed aggiornare l'elenco dei beni e servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte è quello di perseguire specifici obiettivi di politica sociale: **nella suddetta modifica c'è spazio anche per le cessioni di beni/prestazioni di servizi relative ai servizi sportivi**.

La Direttiva in commento **sostituisce completamente l'articolo 98 Direttiva 2006/112/CE** e con esso l'elenco allegato delle categorie nel dettaglio che prevedono l'accesso all'aliquota ridotta (allegato III Direttiva Iva).

Quanto al *modus operandi*, gli Stati membri possono applicare, limitatamente ai beni e servizi indicati, delle **aliquote agevolate**.

Dunque, **nell'elenco dei beni e servizi che hanno accesso ad aliquote ridotte (fino al 5%)**, oltre ad alcune voci introdotte al fine di incentivare la sostenibilità e la digitalizzazione, viene ampliato il punto n. 13 ed abrogato il punto n. 14 relativo l'uso degli **impianti sportivi** che, tuttavia, confluiscendo nel novellato ed unico punto n. 13, che prevede agevolazioni ai fini Iva per: **"diritto di ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica, anche in diretta streaming"**.

Il nuovo [articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE](#) prevede l'applicabilità di due aliquote ridotte (comunque non inferiori al 5%) per un massimo di 24 voci tra i beni o servizi tra quelli annoverati nel paniere di cui al richiamato allegato III.

In conclusione, detta modifica interesserà il legislatore nazionale, chiamato ad **adegua la normativa per non incorrere in (ulteriori) procedure di infrazione**.

L'introduzione di aliquote agevolate, pertanto, sembra fungere da contrappeso all'impatto nello sport della **riforma del legislatore nazionale sulla disciplina Iva**, differita dalla Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 683, L. 234/2021](#)) al 1° Gennaio 2024.

**La possibilità di applicare una aliquota agevolata** appare estremamente importante.

**Consentirebbe di dare certezze alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non**

dovranno più vincolare gli accessi alla sottoscrizione di moduli di adesione a socio o di tesseramento, spesso meri pretesti elusivi per poter utilizzare l'esclusione da Iva oggi consentita dal comma 4 dell'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#), e potranno conseguentemente far emergere la **natura commerciale di tale attività** consentendo il **recupero dell'iva assolta sugli acquisti** e con un impatto "soft" sul consumatore finale, l'utente del servizio sportivo, che così non si troverebbe un ulteriore ostacolo economico alla pratica sportiva come potrebbe essere quello legato all'applicazione di una **aliquota Iva piena sui servizi sportivi**.

Da evidenziare, infine, che in detto regime agevolato potrebbero entrare anche le lezioni online che tanto sviluppo hanno avuto in questo periodo di pandemia.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Il cessionario del ramo d'azienda risponde di tutti i debiti fiscali se non prova la non inerenza***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## **ASPECTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE DI GESTIONE IMMOBILIARE**

[Scopri di più >](#)

“In tema di **responsabilità del cessionario del ramo di azienda** per i debiti del cedente, il **principio di inerenza** del debito, desumibile dall’**articolo 2560 cod. civ.** è applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il **contribuente provi che è stato ceduto un ramo di azienda**, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente è tenuto altresì a provare, tramite **esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dal comma terzo dell’articolo 14 D.Lgs. 472/1997**, che il **debito tributario** del quale viene preteso il pagamento **inerisce non già al ramo d’azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale**, rimasto di proprietà del cedente oppure ceduto a terzi”

È questo il **principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 11678** pubblicata ieri, 11 aprile.

Ad una Sas, **cessionaria di un ramo d’azienda**, venivano notificate alcune **cartelle di pagamento** relative alle **imposte dovute dalla cedente**, in qualità di **responsabile in solidi**.

La società **impugnava** le cartelle di pagamento, ritenendo di dover rispondere dei **soli debiti tributari inerenti il ramo d’azienda ceduto** e non dell’intera azienda; in effetti il ramo d’azienda ceduto era stato quello concernente l’attività di **officina meccanica**, mentre l’attività svolta dalla cedente in via principale (ovvero quella di concessionaria per la vendita di autovettura) non era stata oggetto di cessione. Ciò premesso, venivano ritenuti rilevanti i **dati degli studi di settore**, che **attribuivano all’attività di officina soltanto il 5% del totale dei ricavi**: soltanto il **5% della quota totale dei debiti tributari** poteva essere pertanto richiesta alla cessionaria.

La tesi prospettata dalla contribuente veniva **accolta dalla Commissione regionale** ma la **Corte di Cassazione** si è mostrata di diverso avviso.

Nell’ambito della **responsabilità del cessionario del ramo d’azienda** per i debiti del cedente

trova applicazione, ma solo a determinate condizioni, la **disposizione civilistica dell'articolo 2560 cod. civ.**, in forza del quale “*Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*”. L'acquirente, quindi, **risponde dei debiti pregressi** risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano **inerenti** alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

L'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#), in ambito **tributario**, prevede che “*Il cessionario è responsabile in solidi, fatto salvo il beneficio della preventiva escusione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore*”.

Tale ultima disposizione, pur essendo **norma speciale rispetto a quella generale** di cui all'[articolo 2560 cod. civ.](#), non è una norma eccezionale: l'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) introduce una **speciale disciplina in tema dei rapporti tributari** nell'ambito della cessione d'azienda, ma **nelle parti in cui non è derogata**, opera la **disciplina generale dell'articolo 2560 cod. civ..**

**Non essendo quindi espressamente derogato il principio codicistico dell'inerenza**, deve ritenersi che anche in ambito tributario, il cessionario **risponde solo dei debiti inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto**.

L'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#), tuttavia, introduce specifiche **misure antielusive** volte a tutelare i crediti tributari, evitando che, **mediante il trasferimento del ramo d'azienda**, l'originaria garanzia patrimoniale del debitore possa essere **dispersa** in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle imposte.

Essendo dunque **la responsabilità fondata sull'inerenza del debito al compendio acquistato**, la responsabilità non opera, anche in ambito tributario, per quelle **obbligazioni che sono riconducibili all'altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente**; è però **onere del cessionario** dimostrare la **non inerenza** del debito tributario al **ramo d'azienda acquistato** e la **prova non può darsi tramite presunzioni**, come, ad esempio, il ricorso agli studi di settore. È invece necessario **escludere che nel caso di specie sia stata violata la finalità antielusiva della norma**, tramite l'esibizione del **certificato di cui all'articolo 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e della contabilità aziendale**.

## FINANZA AGEVOLATA

# **Al via il nuovo Quadro Temporaneo a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina**

di Golden Group - Ufficio Tecnico



A fronte delle sanzioni adottate dai governi occidentali nei confronti della Russia, che inevitabilmente si ripercuteranno in via indiretta anche sull'economia europea, il 23 Marzo 2022 la Commissione europea ha approvato un nuovo Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato, finalizzato a sostenere le imprese e i settori più colpiti dalla guerra in Ucraina.

Tale decisione consentirà agli Stati membri di ricorrere alla flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per fronteggiare la situazione di crisi e per mantenere il corretto funzionamento del mercato interno europeo.

Il nuovo Quadro temporaneo, operativo fino a fine anno, prevede tre tipologie di aiuto:

- **Aiuti di importo limitato**

Gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre regimi per concedere aiuti alle imprese in difficoltà, con un importo fino a 35.000 euro per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400.000 euro per gli altri settori.

Gli aiuti di importo limitato possono essere erogati in qualsiasi forma, incluse le sovvenzioni dirette, e non sono necessariamente collegati all'aumento dei prezzi dell'energia, dato che l'attuale situazione di crisi e le sanzioni contro la Russia stanno determinando gravi conseguenze in diversi ambiti economici.

- **Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati**

Al fine di garantire liquidità alle imprese, gli Stati Membri potranno concedere garanzie statali agevolate, così da permettere alle banche di continuare ad erogare prestiti alle aziende in difficoltà a causa dello straordinario rialzo dei prezzi dell'energia. Le garanzie potranno

coprire fino al 90% sui finanziamenti di importo complessivo non superiore al 15% del fatturato medio o al 50% dei costi per l'energia degli ultimi 12 mesi.

Inoltre, con questa seconda tipologia di aiuto, i Paesi UE potranno autorizzare, direttamente o attraverso le banche, finanziamenti a tassi agevolati alle stesse condizioni stabilite per le garanzie, a supporto delle imprese sia per gli investimenti sia per il fabbisogno di capitale.

Come per gli aiuti di importo limitato, i prestiti dovranno rispettare determinati massimali, a seconda delle esigenze aziendali, del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.

- **Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia**

Per mitigare il forte rincaro dei prezzi dell'energia, con il nuovo Quadro temporaneo i Paesi UE potranno sostenere le imprese, in particolar modo quelle energivore, compensando parzialmente i maggiori costi dovuti al caro energia.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro per impresa, a copertura del 30% del totale dei costi ammissibili.

Tale importo può essere incrementato nel caso in cui vi siano perdite di esercizio e sia pertanto necessario un aiuto aggiuntivo per garantire la continuità aziendale. Gli Stati membri potranno erogare fino a 25 milioni di euro per le imprese energivore e fino a 50 milioni di euro per le imprese operanti in determinati settori, quali la produzione di metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

### **Le garanzie nel nuovo Quadro Temporaneo di crisi**

Il Quadro temporaneo di crisi, oltre a definire i criteri che i Paesi membri dovranno rispettare per concedere alle imprese aiuti di stato straordinari, ha l'obiettivo di preservare, all'interno del mercato unico europeo, condizioni di mercato eque nonostante la crisi.

Per tale motivo, la Commissione ha individuato le seguenti garanzie da rispettare:

- **metodologia proporzionale:** l'importo dell'aiuto concesso alle aziende deve essere proporzionale alle ricadute della crisi sull'attività economica aziendale, dal punto di vista del fatturato e dei costi energetici da sostenere;
- **condizioni di ammissibilità:** vengono definite energivore le imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del valore della produzione;

- **requisiti di sostenibilità:** nell'attuazione del nuovo Piano della Commissione, i Paesi UE avranno la possibilità di introdurre ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale e sicurezza nell'approvvigionamento energetico, in modo da contribuire, oltre al superamento dell'attuale crisi, anche ad una ripresa economica sostenibile.

Il nuovo Piano di aiuti riprende il quadro temporaneo adottato nel 2008 per superare la crisi finanziaria e quello introdotto nel 2020 per risollevarne l'economia europea dalla pandemia da covid-19, individuando misure per lo più già sperimentate, così da facilitarne una celere attuazione. Resterà in vigore fino al 31 Dicembre 2022, salvo proroghe o modifiche dettate dall'andamento del mercato energetico e dal contesto economico generale.

Il prossimo step per l'Italia sarà quello di definire gli interventi e ottenere l'autorizzazione della Commissione Europea per attuarli. È necessario procedere con rapidità, in modo da evitare che la crisi determini pesanti ricadute sul nostro sistema economico, già indebolito dalla pandemia da Covid-19.

Dal punto di vista delle imprese, invece, è opportuno monitorare costantemente il parco normativo in attesa delle misure che verranno introdotte *ad hoc* per fronteggiare le conseguenze della guerra in Ucraina, *in primis* i costi aggiuntivi di gas ed elettricità. Per tale motivo è auspicabile il supporto di professionisti che sappiano individuare in anticipo le diverse opportunità e affiancare le imprese nella predisposizione della domanda e della documentazione richiesta.